Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ELENA BARGELLI

Seduta del 22/12/2021

FATTO

Il cliente, stipulato in data 14.07.2015 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, estinto anticipatamente in data 31/10/2019, senza il rimborso integrale di oneri e commissioni non maturati, ha proposto il presente ricorso e domanda la restituzione di euro 900, la refusione delle spese di assistenza (200 euro), nonché gli interessi dal reclamo.

- Nelle controdeduzioni, l'intermediario sostiene che il ricorso è irricevibile poiché il propedeutico reclamo è stato presentato dal procuratore in mancanza di idonea procura, avendo prodotto un atto in cui manca l'autenticazione della firma di parte ricorrente. Nel merito, richiama la legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. decreto Sostegni bis), contenente, tra le altre, modifiche all'art. 125 sexies TUB. Eccepisce che le commissioni finanziarie, la cui natura è indicata in modo assolutamente trasparente al punto 3.1 del SECCI, non rientrano nella disponibilità della banca in quanto sono state integralmente corrisposte all'agente/mediatore.

DIRITTO

La prima difesa dell'intermediario, nel rito, attiene all'asserita mancanza di idonea procura in quanto il reclamo sarebbe privo dell'autenticazione della firma della parte ricorrente.

L'eccezione è priva di pregio. Infatti, il reclamo è un atto stragiudiziale, al quale non si applica l'art. 83 c.p.c. e che non richiede ad substantiam l'autenticazione della procura alle liti.
Peraltro, l'orientamento condiviso dei Collegi ha ritenuto che, anche nell'ipotesi in cui il reclamo difetti della procura, questo non infici la sua validità, in presenza, alternativamente, delle seguenti circostanze (in grassetto quelle che ricorrono nel caso di specie): - successiva procura rilasciata per la proposizione del ricorso, la quale comporta la tacita ratifica dell'attività compiuta dal falsus procurator ai sensi dell'art. 1339 c.c.; - invio delle comunicazioni da parte dell'intermediario direttamente al cliente (anziché al rappresentante), quale implicita attribuzione del reclamo al cliente; - presenza nel reclamo di indici e riferimenti che ricollegano il reclamo al cliente; - dichiarazione del procuratore di procedere in nome e per conto del ricorrente (specie se si tratta di un avvocato); - riscontro del reclamo nel merito da parte dell'intermediario, essendo in tal caso raggiunto lo scopo che il reclamo riveste nel procedimento ABF.
D'altra parte, il Collegio rileva, d'ufficio, una parziale mancata coincidenza fra reclamo e ricorso, inerente, in particolare, alle spese legali, non presenti nel reclamo e presentate per la prima volta in sede di ricorso. Tale domanda, pertanto, è inammissibile.
Nel merito, il presente ricorso ha a oggetto la richiesta di rimborso delle commissioni anticipatamente versate in relazione a un finanziamento estinto anticipatamente a far data dal 31/07/2019, dopo il pagamento di 48 rate sulle 120 complessive, come risulterebbe dalla liberatoria in atti e dalla dichiarazione dell'intermediario in sede di controdeduzioni.
Il Collegio rammenta che sulla rimborsabilità delle commissioni a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto è intervenuta la legge n. 106 del 23/7/2021 di conversione del D.l. n.73/2021, che ha riformulato l'art. 125 sexies TUB. Ai fini della presente decisione preme sottolineare il criterio temporale adottato dal legislatore per stabilire a quali contratti si applica la novella. Questo stabilisce che: "Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".
Diviene cruciale stabilire, pertanto, se il contratto è stato stipulato prima o dopo l'entrata in vigore della novella. Posto che il finanziamento oggetto del presente ricorso è stato stipulato nel 2015, occorre determinare quale sia la disciplina applicabile al rapporto. Trattandosi di una questione suscettibile di interpretazioni contrastanti, è intervenuto, sul punto, il Collegio di Coordinamento, che, con la decisione n. 21676/21, ha affermato che "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".
Il Collegio, presa visione delle condizioni economiche del finanziamento e di quelle per l'estinzione anticipata, tenuto conto delle qualificazioni precedentemente operate con riguardo a clausole analoghe, definisce le commissioni finanziarie come recurring.
Secondo i principi espressi dal Collegio di Coordinamento (decisione n.21676/21), per i contratti stipulati prima del 25/7/2021 sono retrocedibili i soli costi relativi ad attività

soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale. Applicato al costo sopra citato il criterio pro rata temporis, il Collegio perviene al seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	**€ 22.555,41**	*Tasso di interesse annuale*	**6,14%**
Durata del prestito in anni	**10**	*Importo rata*	**252,00**
Numero di pagamenti all'anno	**12**	Quota di rimborso pro rata temporis	**60,00%**
Data di inizio del prestito	**01/08/2015**	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	**39,02%**

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni finanziarie				**1.500,00**	**Recurring**	**60,00%**	**900,00**		**900,00**
			Totale						**900,00**

Su tale somma vanno calcolati gli interessi legali dal reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 900,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA